



**COMUNE DI BREDA DI PIAVE**

**PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI E  
DELLE AREE VERDI COMUNALI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 12/09/2016

### **ART. 1 – Scopo del regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'utilizzo dei parchi e delle aree verdi pubbliche in quanto luoghi aventi funzioni ludico-ricreative ed ecologiche, al fine di permettere ai frequentatori di utilizzarle nel rispetto della natura in tutte le sue componenti, delle attrezzature presenti, degli altri cittadini e della normativa vigente.

### **ART. 2 – Ubicazione dei parchi e delle aree verdi comunali**

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e le aree verdi comunali attrezzati con giochi e/o arredo urbano, contraddistinti da apposita segnaletica e posizionati su tutto il territorio comunale.

### **ART. 3 - Norme generali di comportamento**

E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano i parchi e le aree verdi comunali, di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate.

Chiunque arrecherà danni sarà tenuto a risarcirli.

L'utilizzo dei parchi e delle aree verdi comunali da parte degli utenti comprende la facoltà di transitare a piedi o di sostare svolgendovi tutte quelle attività compatibili con le strutture installate nel parco.

### **Divieto accesso veicoli**

Nei parchi e nelle parti delle aree verdi comunali è fatto divieto di entrare con automobili, motociclette e biciclette, cavalli ed altri animali, eccettuato i cani condotti al guinzaglio.

E' consentito l'accesso alle carrozzelle per bambini e per gli invalidi, ai veicoli muniti di autorizzazione del Comune e ai mezzi usati per la manutenzione.

### **Altri divieti**

Nei parchi e nelle aree verdi è fatto divieto di:

- disturbare, ferire, catturare, uccidere animali;
- distruggere, danneggiare, sottrarre nidi e tane;
- cogliere, danneggiare o strappare fiori e piante;
- salire sugli alberi, appendervi o affiggervi oggetti, staccare rami;
- calpestare l'erba e i fiori nelle aiuole;
- scavare buche, piantare pali, aste o posizionare strutture anche mobili, salvo espresse autorizzazioni;
- abbandonare carta, cicche o altri rifiuti al di fuori degli appositi cestini;
- soddisfare alle proprie necessità fisiologiche;
- produrre suoni, rumori e luci molesti, tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni, in particolare durante le ore destinate al riposo delle persone che viene così determinato:  
periodo estivo (dal 1 aprile al 30 settembre) dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00;  
periodo invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) dalle ore 22.00 alle ore 8.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00;
- fumare;
- utilizzare fiamme, accendere fuochi e gettare mozziconi;
- giocare al pallone o ad altri giochi che implicino lancio di oggetti e possano costituire pericolo o molestia a persone e cose;

- campeggiare e/o pernottare;
- consumare bevande alcoliche;
- danneggiare o imbrattare panchine, giochi, attrezzature, segnali e manufatti o utilizzarli impropriamente;
- compiere qualsiasi altra attività che possa comunque danneggiare l'ambiente naturale o disturbare gli utenti.

### **Accesso ai cani**

L'accesso ai cani è consentito alle seguenti condizioni:

- devono essere tenuti al guinzaglio e custoditi in modo tale che non arrechino molestie, danni o pregiudizio a persone o cose;
- i cani di grossa taglia devono essere tenuti al guinzaglio e provvisti di museruola regolamentare;
- l'accompagnatore è sempre tenuto alla raccolta immediata delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati ai rifiuti urbani;
- l'accompagnatore deve obbligatoriamente avere al seguito idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni;

### **ART. 4 – Giochi riservati ai bambini**

L'utilizzo dei giochi presenti nei parchi e nelle altre aree verdi comunali è consentito esclusivamente ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

### **ART. 5 - Attività soggette ad autorizzazione**

Le seguenti attività sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune:

- esercitare forme di commercio o di vendita;
- esporre avvisi, manifesti pubblicitari o qualsiasi altra stampa;
- effettuare manifestazioni di qualsiasi tipo, quali assemblee, esposizioni parate, spettacoli, attività ludico sportive, ecc.;

La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento.

### **ART. 6 – Sanzioni**

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori, una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Comunale in materia.

### **Art. 7 Vigilanza e osservanza del regolamento**

L'Amministrazione Comunale provvede ad installare apposita segnaletica nelle aree sottoposte al presente regolamento comunale. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

**Articolo 8 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.